REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO REGIONALE

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4302 del 29-09-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1624 - Data adozione: 05/02/2021

Oggetto: Art. 19 del D.Lgs 152/2006 e art. 48 della L.R.10/2010 – impianto esistente di autodemolizione di veicoli fuori uso e recupero rottami, sito in via di Renaio, località Piano di Coreglia, nel Comune di Coreglia Antelminelli (LU). Proponente: Autodemolizioni Frugoli s.a.s. di Nannini Ivan & C.. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/02/2021

sottoscritto elettronicamente

Signed by
CHIODINI
CARLA
C=IT
O=Regione
Toscana

Numero interno di proposta: 2021AD002027

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento di cui al d.p.g.r. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1196 del del 01/10/2019, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

Vista la l.r. 22/2015, come da ultimo modificata dalla l.r. 42/2019, in materia di trasferimento delle funzioni delle province e della città metropolitana alla regione;

Visto l'art.208 del d.lgs.152/2006, in materia di autorizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti;

Visto il d.lgs. 209/2003 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”;

Visto il Piano regionale rifiuti e bonifiche approvato con d.c.r. 18.11.2014 n. 94;

Visto l'art. 50 del d.l. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) come convertito nella l. 120/2020, ed in particolare il comma 3 recante norme transitorie per l'applicazione di tale articolo;

Ricordato che:

l'impianto in oggetto, esistente ed in esercizio, è stato autorizzato, ai sensi dell’art.208 del D.lgs. 152/2006 dalla Provincia di Lucca con Determinazione Dirigenziale n. 79 del 18/11/2009;

l’impianto in oggetto risulta inoltre essere autorizzato, con Decreto Dirigenziale n. 3793 del 07.06.2016, per lo scarico di acque meteoriche contaminate in pubblica fognatura, di cui al capo II del titolo IV della parte terza del D.Lgs. 152/2006;

in data 21.05.2019 (acquisita al protocollo Regionale n.238154 del 19.06.2019) la società Autodemolizioni Frugoli di Nannini Ivan & C. S.a.s. aveva depositato, presso il SUAP del Comune di Coreglia Antelminelli (LU), l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

in fase istruttoria la Conferenza di Servizi, nella seduta svoltasi in data 09.06.2020, esaminando la documentazione, ha rilevato la necessità che la società espletasse preliminarmente le procedure di cui alla L.R. 10/2010, sospendendo conseguentemente i termini del procedimento per il rinnovo dell’autorizzazione dalla data della seduta stessa fino al momento in cui sarebbero state acquisite le conclusioni del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale di cui all’art. 19 del D.lgs. 152/2006;

Premesso che:

il proponente Autodemolizioni Frugoli di Nannini Ivan & C. S.a.s. (sede legale in località Piano di Coreglia, via di Renaio, nel comune di Coreglia Antemminelli - LU; C.F./P.IVA: 02160870461), con istanza acquisita al protocollo regionale n. 0245819 del 15/07/2020 come perfezionata con nota acquisita al protocollo regionale n. 0247331 del 16/07/2020, ha chiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, relativamente all’esistente impianto di autodemolizione e recupero rottami, per il

quale non sono previste modifiche, sito in via di Renaio, località Piano di Coreglia, nel Comune di Coreglia Antelminelli (LU), trasmettendo i relativi elaborati progettuali e ambientali;

l'istanza è stata presentata in applicazione dell'art.43 comma 6 della l.r. 10/2010 (verifica di assoggettabilità postuma);

l'istanza è stata presentata dal proponente in bollo, come da dichiarazione acquisita al protocollo regionale n. 0245819 del 15/07/2020;

l'impianto in esame rientra tra quelli di cui al punto 7. lettera za) "*impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*" dell'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010, in applicazione dell'art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010, in occasione del rinnovo autorizzativo;

il proponente, in data 15/07/2020, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n. 20016 del 27/07/2020;

le attività oggetto del presente procedimento sono soggette ad autorizzazione di cui all'art. 208 del D.lgs 152/2006;

la pubblicazione sul sito *web* della Regione Toscana del previsto avviso al pubblico e della documentazione presentata dal proponente, fatte salve le esigenze di riservatezza, è avvenuto in data 20/07/2020;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 20/07/2020;

il Settore VIA, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.lgs. 152/2006, ha comunicato con nota del 20/07/2020 (prot. AOOGRT/0005641) alle amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione trasmessa sul sito web della Regione Toscana, chiedendo altresì un contributo tecnico istruttorio;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:
Settore Genio Civile Toscana nord prot. AOOGRT/0258892 del 27/07/2020;
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale prot. 5955 del 06/08/2020 (prot. AOOGRT/0276891 del 07/08/2020);
Settore Bonifiche Autorizzazioni rifiuti prot. AOOGRT/0296775 del 01/09/2020;
ARPAT prot. 64545 del 25/09/2020 (prot. AOOGRT/0327473 del 25/09/2020);

il Settore VIA, sulla base degli esiti istruttori, con nota del 01/10/2020 (prot. AOOGRT/0334818) ha avanzato al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento e comunicato, ai sensi del comma 7 dell'art.19 del D.Lgs 152/2006, la proroga di 30 giorni del termine per l'adozione del provvedimento di verifica, che pertanto dovrà essere adottato entro 60 giorni a far data dal deposito della documentazione integrativa e di chiarimento da parte del proponente;

il proponente, in data 13/11/2020 (prot. AOOGRT/0396319 del 16/11/2020), ha provveduto a depositare le integrazioni ed i chiarimenti richiesti; detta documentazione è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento depositata, il Settore VIA ha chiesto, con nota del 16/11/2020 (prot. AOOGRT/0397229), un contributo tecnico istruttorio dei Soggetti interessati;

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:
Settore Bonifiche Autorizzazioni rifiuti prot. AOOGRT/0434791 del 11/12/2020;
ARPAT prot. 86510 del 14/12/2020 (prot. AOOGRT/0437302 del 15/12/2020);

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali e ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento prevenuta al protocollo regionale in data 15/07/2020 come perfezionata in data 16/07/2020 e dagli elaborati integrativi e di chiarimento depositati in data 13/11/2020;

Preso atto che, in base alla documentazione complessivamente acquisita, emerge, tra l'altro, quanto segue:

la superficie totale occupata dall'attività è di circa 2.850 m^2, comprensiva del capannone, delle aree esterne di stoccaggio e di altre aree verdi e di viabilità;

nell'impianto sono svolte attività di autodemolizione di veicoli fuori uso e recupero rottami di cui alle operazioni R4 (per i soli rifiuti pericolosi) e R13 dell'allegato C del D.Lgs. 152/06. Le operazioni che sono svolte in sintesi sono:
- i rifiuti in ingresso sono annotati su apposti registri, in particolar modo per gli autoveicoli, in quanto destinati alla radiazione dal PRA e quindi legalmente tracciati e registrati;
- rimozione preventiva dei componenti e dei materiali di cui all'Allegato 11 del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. etichettati o resi in altro modo identificabili secondo quanto disposto in sede comunitaria;
- smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso ad altre operazioni equivalenti volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- rimozione, separazione e deposito dei materiali pericolosi in modo selettivo così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;
- eventuale smontaggio e deposito del pezzi di ricambio commercializzabili nonché dei materiali e dei componenti recuperabili in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e recupero;
- lo stoccaggio dei pezzi smontati è effettuata su superficie impermeabile di quelli che possono essere contaminati da oli od altro liquido, così come lo stoccaggio separato, in appositi serbatoi, dei liquidi e dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso e dei pneumatici fuori uso;
- i veicoli fuori uso sono preparati per la pressatura, che non è svolta direttamente nell'impianto, ma, periodicamente od a chiamata, è contattata una ditta esterna che si presenta con un proprio mezzo presso l'autodemolizione per la pressatura in loco;

sono stati indicati per ciascuna tipologia rifiuto pericoloso e non pericoloso in ingresso, il relativo codice CER le operazioni di recupero effettuate e i massimi quantitativi in stoccaggio istantaneo e quelli trattati annualmente; complessivamente lo stoccaggio massimo istantaneo risulta essere di 188 tonnellate (di questi 7 tonnellate di rifiuti pericolosi relativi a veicoli fuori uso) e i quantitativi trattati annualmente di 650 tonnellate;

l'impianto è dotato di un'area adeguata, con superficie impermeabile e con un sistema di raccolta di eventuali liquidi accidentalmente sversati durante la messa in sicurezza e demolizione del veicolo fuori uso. È inoltre presente una adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione ed esiste un sistema di convogliamento delle acque meteoriche dotato di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli, adeguatamente dimensionati;

il recettore finale dello scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia è il Rio di Lavacchi - Cod. TN26654 (denominato Rio Secco nel catastale);

gli unici reflui prodotti sono quelli derivanti dai servizi igienici e dal trattamento delle acque piovane ed entrambi adducono alla fognatura pubblica;

in ottemperanza al D.Lgs. 209/2003 ed al D.M. n. 20 del 24/01/2011, è presente presso la ditta un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori/batterie;

è presente una idonea recinzione lungo tutto il loro perimetro, insieme ad una siepe perimetrale ed altri arbusti, sottoposti a manutenzione del verde annualmente;

l’impianto non dispone attualmente di un adeguato sistema di pesatura per i veicoli fuori uso in ingresso come richiesto dal D.Lgs. 119/2020 del 03/09/2020; il proponente dichiara che si doterà di un adeguato sistema di pesatura per i veicoli fuori uso in ingresso ed ha chiesto una deroga di 12 mesi rispetto alla scadenza del 31/12/2020 (prevista per tale adempimento dall’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 119/2020); nel frattempo, saranno mantenuti i metodi alternativi attuali, utilizzando la pesa pubblica qualora il veicolo fuori uso non arrivi già pesato o con peso incognito;

all’interno dell’impianto è possibile individuare i seguenti settori od aree:
a) settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento nei pressi dell’area del trattamento stessa, su pavimentazione in cls impermeabile;
b) settore di trattamento del veicolo fuori uso, all’esterno su area adeguatamente coperta, impermeabile e dotata di pozzetto e relativo serbatoio di raccolta in cls totalmente isolato;
c) settore di deposito delle parti di ricambio, all’interno del capannone;
d) settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica, all’esterno, su pavimentazione in cls impermeabile;
e) settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi, all’interno del capannone in appositi contenitori;
f) settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili, all’esterno su pavimentazione in cls impermeabile;
g) settore di deposito dei veicoli trattati, all’esterno su pavimentazione in cls impermeabile;

sono trattati mediamente 3 macchine a settimana nei momenti economicamente favorevoli;

al momento non sono trattati veicoli a combustibili gassosi; il proponente chiarisce comunque che nel caso si presentasse l’occorrenza di dover trattare tale tipologia di veicolo, si atterrà a quanto richiesto dal D.Lgs. 209/2003, con particolare riferimento all’Allegato 1 punto 5.1 b);

non sono previste nuove opere o interventi o modifiche gestionali all’attività esistente;

il proponente oltre gli aspetti progettuali ha preso in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con l'intervento in esame;

l’area dove è ubicato l’intervento non ricade in zona soggetta soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;

l’area dove è ubicato l’intervento non ricade in zona soggetta soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/2004;

il progetto non interessa aree naturali protette, Siti della rete Natura 2000, pSIC e siti di interesse regionale (sir);

secondo i vigenti strumenti urbanistici del Comune di Coreglia Anteminelli l’attività in questione ricade in un’area classificata come area produttiva, in particolare Edificato a carattere produttivo, Edificato compatto - art. 23; secondo l’articolo 23 del Norme Tecniche di attuazione (NTA);

dal punto di vista del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) vigente l'attività in questione è collocata in Classe V “Aree prevalentemente industriali”;

Dato atto che:

il Settore Genio Civile Toscana nord, nel proprio contributo del 27/07/2020, rileva che “*L’unica interferenza descritta in Relazione, riguarda lo scarico delle acque di Seconda Pioggia provenienti dal piazzale e che confluisce nel Rio di Lavacchi - Cod. TN26654 (denominato Rio Secco nel catastale); qualora detto scarico non sia stato già concessionato, o qualora la concessione sia scaduta è necessario attivare il procedimento di concessione ai sensi della L.R.80/2015 e/o della L.R. 77/2016 con il recupero delle annualità pregresse e l’attivazione delle procedure di accertamento in base alla L.R. n. 80/2015 e art. 40 del Regolamento D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 e ss.mm.ii. Le modalità per la presentazione dell'istanza di autorizzazione e/o concessione sono disciplinate dal Regolamento 60R approvato con DGRT n. 812 del 01/08/2016 e ss.mm.ii.*”;

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel proprio contributo del 06/08/2020, ricorda che, in merito all'attività in oggetto, la vigente pianificazione di bacino non contiene fattispecie che prevedano l'espressione del parere dell'ente; in riferimento al PGA (Piano di gestione delle acque), considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 2000/60/CE, evidenzia che dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici interessati dallo stabilimento, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

il Settore Bonifiche Autorizzazioni rifiuti, nel proprio contributo conclusivo del 11/12/2020, non rileva impatti negativi significativi da segnalare raccomandando al proponente "*di valutare, al fine dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi, quanto riportato nel recente D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 119 di modifica del D.Lgs. 209/2003; tra le modifiche introdotte è stato inserito, tra l'altro, che tra i requisiti relativi ai centri di raccolta e trattamento veicoli fuori uso sia previsto il sistema di pesatura dei veicoli fuori uso in ingresso all'impianto (cfr. punto 2.1 lett. f-bis dell'Allegato 1).*";

ARPAT, nel proprio contributo del 14/12/2020, esprime posizione favorevole con alcune osservazioni in merito alla gestione dei rifiuti e al monitoraggio delle acque sotterranee come successivamente riportate; nello stesso contributo per quanto attiene l'impatto acustico evidenzia carenze nella documentazione trasmessa tali da non poter esprimere una valutazione in merito:
"7. Dovrà essere presentata una nuova relazione tecnica, focalizzata sui veri e propri ricettori circostanti, quali abitazioni (se ve ne sono, le case devono essere indicate sulla cartografia e deve essere anche riportata la loro distanza dal plesso aziendale) ed altri stabilimenti. In tale relazione dovranno essere ben distinte le misure del rumore residuo (stabilimento fermo) da quelle del rumore ambientale (stabilimento in attività nella condizione più gravosa) e dovrà essere specificato quali lavorazioni e/o macchinari dello stabilimento erano in funzione durante l'esecuzione di queste ultime; a tale proposito si fa presente che nella relazione allegata all'istanza ciò non è chiaro (si chiede di vedere quanto riportato nel contributo ARPAT scaricabile all'indirizzo www.regione.toscana.it/via paragrafo "impatto acustico". Dovrà essere inoltre inequivocabilmente riferito in quale classe territoriale ricadono i ricettori: dalla relazione presentata non si capisce se la zona in questione ricade in un'area "prevalentemente industriale" (cioè in Classe V) o in un'area di classe III (vedi le pagine 14 e 15 di 25 della relazione medesima).";

Visto che, sulla base degli esiti della fase istruttoria ed in particolare del suddetto contributo tecnico istruttorio del 14/12/2020, acquisito da ARPAT, il Settore VIA, con nota prot. AOOGRT/0455380 del 29/12/2020, ha comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, i motivi che ostano all'espressione di un provvedimento di esclusione del progetto in esame dalla procedura di valutazione di impatto ambientale;

Preso atto che il proponente, a seguito della comunicazione ex art. 10 bis della l. 241/1990, ha depositato le proprie osservazioni in data 07/01/2021 (prot. AOOGRT/0004900 del 08/01/2021), recanti una nuova valutazione di impatto acustico firmata da tecnico competente;

Visto che in relazione alle osservazioni presentate dal proponente, a seguito della comunicazione di cui all'art. 10 bis della l. 241/1990, il Settore VIA ha chiesto con nota prot. AOOGRT/0006257 del 08/01/2021 un contributo di ARPAT, il quale è stato acquisito in data 01/02/2021 (prot. AOOGRT/0040684 del 01/02/2021);

Considerato che ARPAT nel contributo tecnico istruttorio sopra citato ritiene che sulla base di quanto riportato nella documentazione presentata si possono ritenere accettabili le conclusioni esposte dal proponente sul rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente in materia di clima acustico. Ritenendo comunque opportuno che i recettori individuati nella Valutazione di Impatto Acustico siano controllati nel tempo nell'ambito del piano di monitoraggio in carico del proponente;

Visto che le indicazioni emerse nel corso dell'istruttoria sono recepite nella parte conclusiva del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi pervenuti:

per quanto riguarda la componente atmosfera
data la tipologia di attività svolta non sono state ravvisate particolari criticità per questa componente ambientale;

per quanto riguarda la componente ambiente idrico suolo e sottosuolo
per quanto attiene la pericolosità idraulica in riferimento al Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) – "Variante generale funzionale all'adeguamento del PAI del fiume Serchio al Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale" adottato con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) dell'Autorità di bacino n. 14 del 18/11/2019 con relative misure di salvaguardia (mappe di pericolosità e disciplina di piano), denominato PAI Serchio – parte idraulica, l'area dell'impianto risulta posta esternamente alle aree cartografate a pericolosità di alluvione;

per quanto attiene la pericolosità geomorfologica e da frana, in riferimento Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Serchio, approvato con D.C.R. n° 20 del 1/02/2005 come modificato dal DPCM 26/07/2013 e dalla delibera della CIP dell'Autorità di bacino n. 15 del 18/11/2019 con relative misure di salvaguardia, l'intervento ricade in "Aree di fondovalle e/o pianeggianti" disciplinate dall'art. 15 delle norme di PAI che non prevede l'espressione del parere dell'Autorità di bacino;

il Settore Bonifiche Autorizzazioni rifiuti nei propri contributi valuta favorevolmente la proposta avanzata dal proponente di svolgere un campionamento annuale sulle acque di seconda pioggia che adducono al fosso Rio Secco (ulteriormente a quello annuale già prescritto sulle acque di prima pioggia che adducono alla fognatura nera) mediante apposito pozzetto d'ispezione, al fine di poter verificare l'assenza di eventuali contaminazioni nelle acque di seconda pioggia;

per quanto riguarda i dati sugli esiti degli accertamenti ambientali fin qui svolti sulla base di quanto richiesto dalla autorizzazione in essere, questi si basano sul campionamento ed analisi dell'acqua trattata scaricata in fognatura. Dai dati riportati nella tabella riassuntiva a pag 13 della documentazione presentata non si rilevano anomalie particolari o criticità ad eccetto della mancanza di dati per gli anni 2017 e 2018;

per quanto riguarda il piano di monitoraggio delle acque sotterranee presentato dal proponente, ARPAT nel proprio contributo del 14/12/2020, prende atto di quanto proposto e richiede che sia attuato nel più breve tempo possibile. Per quanto riguarda i parametri da ricercare ritiene che siano più idonei per monitorare questo tipo di attività, e quindi da prescrivere, i seguenti rispetto a quelli proposti: pH, Conducibilità, Nitriti, Solfati, Rame, Zinco, Cadmio, Piombo, Ferro, Idrocarburi, Solventi organici aromatici (BTEX). Una volta dato avvio al piano di monitoraggio, per il primo anno dovranno essere eseguite ogni quadrimestre le analisi previste e la ditta dovrà presentare una relazione tecnica commentata con gli esiti dei campionamenti eseguiti e, a seguire, le analisi avranno cadenza annuale; inoltre il proponente dovrà comunque segnalare immediatamente eventuali anomalie rilevate nel corso del monitoraggio ambientale.
Infine per quanto riguarda i dati sugli esiti degli accertamenti ambientali fin qui svolti sulla base di quanto richiesto dalla autorizzazione in essere dal proponente, questi si basano sul campionamento ed analisi dell'acqua trattata scaricata in fognatura. Dai dati riportati nella documentazione presentata ARPAT non rileva anomalie particolari o criticità ad eccetto della mancanza di dati per gli anni 2017 e 2018, che richiede che siano presentanti entro 15 gg dalla chiusura del procedimento in oggetto;

per quanto riguarda la componente rumore
a seguito della comunicazione ex art. 10 bis della l. 241/1990, il proponente ha depositato una nuova valutazione di impatto acustico firmata da tecnico competente sulla quale ARPAT ha espresso posizione favorevole con prescrizione come riportata nel successi quadro prescrittivo;

per quanto attiene la gestione dei rifiuti
il proponente, nella documentazione integrativa e di chiarimento, ha descritto la procedura dettagliata delle modalità di ricezione, registrazione e verifica dei rifiuti in ingresso per verificare dei quantitativi presenti nell'impianto in ogni momento, e ha presentato un elaborato di dettaglio delle diverse modalità di stoccaggio, precisando anche le tipologie e le caratteristiche dei contenitori usati per i vari stoccaggi, dei

rifiuti prodotti dall'attività di messa in sicurezza dei veicoli fuori uso e dall'attività di rimozione dei componenti commercializzabili e dei pezzi di ricambio, con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi al fine di valutare se le modalità di stoccaggio rispettano i criteri indicati nell'Allegato 1 al D.Lgs.209/2003;

ARPAT nel proprio contributo del 14/12/2020:
- per quanto attiene la richiesta di deroga sulla realizzazione di un adeguato sistema di pesatura per i veicoli fuori uso in ingresso come richiesto dal D.Lgs. 119/2020 del 03/09/2020 (scadenza 31/12/2020) "*rimanda alla AC la facoltà di concedere tale proroga all'adempimento al D.Lgs. 119/2020 del 03/09/2020.*";
- per quanto riguarda la commercializzazione dei pezzi di ricambio "*la ditta afferma che è una importante attività dell'azienda, con esclusione di quelli indicati nell'allegato III D.Lgs. 209/03 destinati alla sicurezza e che tali parti di ricambio vengono rivenduti solamente alle imprese esercenti attività di autoriparazione che ne certificheranno l'idoneità e la funzionalità. Si osserva che questa parte sembra fare riferimento all'art. 15 co. 8 del D.Lgs. 209/03 nella nuova formulazione a seguito entrata in vigore del D. Lgs. 119/20201. Tuttavia si osserva che l'interpretazione fatta dalla ditta, che prevederebbe di demandare ad un soggetto terzo la verifica di idoneità delle parti di ricambio cedute, può essere in contrasto con quanto previsto dall'art. 184- ter sulla cessazione della qualifica di rifiuto in quanto non permetterebbe di accertare che il materiale al momento dell'uscita dall'impianto "soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettiva normativa e standard esistenti applicabili ai prodotti"2 e quindi di chiudere il ciclo del "fine rifiuto". Si rimette la correttezza di tale interpretazione all'A.C. sottolineando che tale aspetto dovrà essere comunque approfondito e risolto durante il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione ex art. 208 attualmente sospeso.";*

il proponente nella documentazione integrativa chiarisce che, per quanto attiene la tipologia e la provenienza dei rifiuti denominati "Materiali metallici da commercializzazione tal quale acquistati con D.D.T." , indicati nella Planimetria dell'impianto allegata all'istanza, tale denominazione è frutto di un refuso proveniente da precedenti e non aggiornate planimetrie. Trattasi quindi di mero errore di trascrizione, in quanto non è più effettuata tale attività;

Dato atto che il proponente, nell'istanza di avvio del procedimento, ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario;

Dato altresì atto che:

il procedimento in esame riguarda un impianto esistente per il quale non sono previste variazioni del perimetro impiantistico né modifiche strutturali o gestionali, posto in area a destinazione produttiva, secondo i vigenti strumenti urbanistici comunali;

gli impianti di recupero dei rifiuti sono lo strumento cardine per garantire l'effettività del principio della economia circolare, previsto anche dallo Statuto della Regione Toscana;

la gestione dei rifiuti speciali è regolata dai criteri di mercato; gli impianti che accolgono unicamente tali tipologie di rifiuti, come nel caso in specie, non necessitano di una pianificazione di dettaglio;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art.3-ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sull'impianto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente e che è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione e al monitoraggio degli impatti;

Ritenuto non necessario sottoporre l'impianto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti e incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni:

1. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/2006, sulla base del livello definitivo della progettazione, il proponente deve dare conto di quanto segue:

a) per quanto riguarda il piano di monitoraggio delle acque sotterranee, i parametri da analizzare previsti dovranno essere i seguenti: pH, Conducibilità, Nitriti, Solfati, Rame, Zinco, Cadmio, Piombo, Ferro, Idrocarburi, Solventi organici aromatici (BTEX) da confrontare con i limiti stabiliti dal D.Lgs. 152/2006: concentrazioni Soglia di Contaminazione delle acque sotterranee (Tabella 2, allegato 5, Titolo V, Parte IV). Il piano di monitoraggio dovrà prevedere una cadenza quadrimestrale per il primo anno e successivamente con cadenza annuale. Una volta dato avvio al piano di monitoraggio, il proponente dovrà presentare una relazione tecnica commentata con gli esiti dei campionamenti eseguiti, inoltre dovrà comunque segnalare immediatamente eventuali anomalie rilevate nel corso del monitoraggio ambientale;

b) per quanto riguarda i dati sugli esiti degli accertamenti ambientali fin qui svolti sulla base di quanto richiesto dalla autorizzazione in essere dal proponente, dovranno essere presentati i dati sul campionamento ed analisi dell'acqua trattata scaricata in fognatura per gli anni 2017 e 2018;

(*le prescrizioni da 1.a) a 1.b) sono soggette a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT che ne comunicherà gli esiti anche al Settore scrivente*)

Ritenuto opportuno ricordare al proponente, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/2006:
- quanto raccomandato dal Settore regionale autorizzate "*di valutare, al fine dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi, quanto riportato nel recente D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 119 di modifica del D.Lgs. 209/2003; tra le modifiche introdotte è stato inserito, tra l'altro, che tra i requisiti relativi ai centri di raccolta e trattamento veicoli fuori uso sia previsto il sistema di pesatura dei veicoli fuori uso in ingresso all'impianto (cfr. punto 2.1 lett. f-bis dell'Allegato 1)";*
- di svolgere un campionamento annuale sulle acque di seconda pioggia che adducono al fosso Rio Secco (ulteriormente a quello annuale già prescritto sulle acque di prima pioggia che adducono alla fognatura nera) mediante apposito pozzetto d'ispezione, al fine di poter controllare l'assenza di eventuali contaminazioni nelle acque di seconda pioggia;

Ritenuto infine opportuno ricordare al proponente quanto segue, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

gli adempimenti e le azioni descritti dalle Circolari del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare n. 1121 del 21.1.2019 e n.2730 del 13.2.2019 in materia di prevenzione dei rischi negli impianti di gestione dei rifiuti;

le indicazioni degli strumenti di piano di competenza della Autorità di bacino del Distretto Appenino settentrionale, come riportate in premessa al presente atto;

quanto indicato, circa il punto di scarico nel Rio di Lavacchi - Cod. TN26654 (denominato Rio Secco nella planimetria catastale), ai sensi della L.R. 80/2015 e della L.R. 77/2016, nel contributo del Settore Genio civile Toscana nord riportato in premessa;

il rispetto dei documenti di sicurezza di cui al d.lgs.81/2008, previsti per l'impianto in esame;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la gestione dell'impianto in esame si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale l'esistente impianto di autodemolizione e recupero rottami, per il quale non sono previste modifiche, sito in via di Renaio, località Piano di Coreglia, nel Comune di Coreglia Antelminelli (LU), proposto da Autodemolizioni Frugoli di Nannini Ivan & C. S.a.s. (sede legale in località Piano di Coreglia, via di Renaio, nel comune di Coreglia Antemminelli - LU; C.F./P.IVA: 02160870461), per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con la indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4) di notificare il presente decreto al proponente Autodemolizioni Frugoli di Nannini Ivan & C. S.a.s.;

5) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

CERTIFICAZIONE



Signed by FERRETTI ELENA
C = IT
O = Regione Toscana